



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Tecnico Industriale Statale "Ettore Majorana" – Cassino (FR)

VIA S. ANGELO, 2 Cassino (FR) - TEL. 0776/312302 - FRTF020002@istruzione - FRTF020002@pec.istruzione.it www.itiscassino.edu.it

C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002

Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia-Trasporti e logistica

Corsi di 2° livello (ex corsi serali): Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica- Meccanica, Meccatronica

Circolare n 99/a.s. 2021/22

**A tutto il personale
ITIS "E. Majorana"
Al Sito web**

Oggetto: Invito del Dirigente Scolastico in relazione all'assolvimento dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico, ai sensi del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, art. 2.

Con riferimento all'oggetto, si invita il Personale a compilare la scheda di seguito riportata allegando la necessaria documentazione comprovante l'adempimento dell'obbligo **vaccinale per il personale scolastico**

La scheda compilata e la relativa documentazione vanno trasmesse al dirigente scolastico **entro 5 giorni** dalla spedizione del presente invito (ovvero entro il 20 dicembre p.v.), a mezzo di

- mail inviata all'indirizzo obbligovaccinale@itiscassino.edu.it avente come oggetto: "**Obbligo vaccinale <Cognome> <Nome>**"; dovrà essere allegata anche la scansione del proprio documento di identità;
- consegna *brevi manu* in busta chiusa al dirigente scolastico o presso gli uffici di Segreteria

Non è tenuto a rispondere entro la scadenza dei predetti 5 giorni unicamente il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso (*come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale*). In ogni caso, alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale sarà invitato a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale.

Si ricorda che la mancata presentazione della documentazione richiesta e il conseguente accertamento da parte del dirigente scolastico dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,
- della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.

Infine, si rammenta che lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al D.L. 19/2020, rideterminata «nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500».

Si allega la scheda

Il Dirigente Scolastico
(dott. Pasquale MERINO)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, d.lgs.39/93)